



**REGIONE
LAZIO**



**DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO
RM 5.6**



**“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI APS/ODV ISCRITTE
AL RUNTS DELLA REGIONE LAZIO DISPONIBILI AD OSPITARE I
BENEFICIARI DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE IN CARICO
PRESSO I SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM
5.6 E PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI APS/ODV**

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 507 del 15/05/2025

Il Comune di Colleferro, individuato con atto deliberativo dell'Assemblea del Comitato Istituzionale dei Sindaci n. 26 del 29.12.2020, quale Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario RM 5.6 composto dai Comuni di Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone;

PREMESSO

- Che la Regione Lazio con la Deliberazione n.511/2013 in Attuazione dell'Accordo, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati presi in carico nell'ambito del distretto sociosanitario di appartenenza, ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 16663 del 12/12/2023 (Direzione Generale Inclusione Sociale) per lo svolgimento di Tirocini di inclusione sociale promossi dalle APS e dagli ODV della Regione Lazio iscritti al RUNTS.
- Che i Tirocini disciplinati dalle citate DGR 511/2013 e DD n. 16663/2023 sono in coerenza con tre obiettivi dell'Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2015:
- Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà;
- Obiettivo 8: promuovere l'occupazione e l'inclusione lavorativa;
- Obiettivo 10: ridurre le ineguaglianze;

VISTO

- Statuto della Regione Lazio;
- legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e in particolare gli articoli 72 e 73;
- articolo 72 del citato Codice del Terzo Settore disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, finanziabili anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001;
- articolo 73 del citato Codice del Terzo Settore che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- Decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 "Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune"";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2 agosto 2022, n. 141 che delinea gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'art. 73 del Codice medesimo;

- Accordo di Programma 2022 - 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottoscritto da Regione Lazio - Direzione per l'Inclusione Sociale in data 20 settembre 2022, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale poste in essere da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dell'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali su menzionato;
- Determinazione dirigenziale n. B6163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi";
- DGR n. 511 del 30 dicembre 2013 recante "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale";
- Determinazione dirigenziale n. G16663 del 12/12/2023 con la quale la Regione Lazio assegna agli Enti capofila di Distretto Sociosanitario i fondi artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore per i Tirocini di Inclusione Sociale un importo complessivo pari a euro 36.935,02, piano finanziario 2023.

AVVISA LA RIAPERTURA DEI TERMINI

a seguito della mancata presentazione di istanze di finanziamento per l'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 07/01/2025, relativo all'individuazione di APS/OdV iscritte al RUNTS della Regione Lazio disponibili ad ospitare i beneficiari di Tirocini di Inclusione Sociale in carico ai Servizi Sociali del Distretto Sociosanitario RM 5.6, scaduto in data 28/02/2025;

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

Il Tirocinio di inclusione, ai sensi della DGR 511/2013 la Regione Lazio, è qualificato come particolare percorso formativo svolto in un contesto organizzativo operante nei diversi settori economici, dell'impresa sociale e del non profit e come tale concorre al più ampio progetto di inclusione individuale della persona in condizione di fragilità; — rappresenta per il destinatario un'opportunità di formazione e orientamento, di acquisizione di abilità e competenze che favoriscono l'inclusione sociale e la riuscita di specifici percorsi di riabilitazione ed emancipazione; — è componente necessaria di un più ampio e articolato "progetto di vita" alla cui realizzazione partecipano, a vario titolo e insieme al destinatario, operatori sociosanitari, esperti del mercato del lavoro e della formazione, aziende ed enti locali, enti del terzo settore, consentendo l'attivazione di competenze di natura:

1. professionale, utili a un futuro ed eventuale inserimento lavorativo, da attuarsi una volta completato il percorso di inclusione;
2. sociale, grazie alle quali il destinatario è consapevole delle proprie potenzialità ed è in grado di orientarsi ed agire in situazioni più o meno complesse come la ricerca di opportunità lavorative o formative, la fruizione di servizi pubblici e privati, l'instaurazione di relazioni interpersonali e professionali.

Le progettualità finanziate dal presente avviso devono rispondere a tali obiettivi e, alla luce di questi, del contesto organizzativo scelto per la loro attivazione e del grado di rispondenza delle esigenze manifestate dal destinatario, saranno valutate le domande di finanziamento.

Non possono essere svolti tirocini in favore di destinatari che abbiano rapporti sino al II grado di parentela con il rappresentante legale del Soggetto Ospitante (SO) individuato nel Progetto Formativo Individuale (PFI).

ART. 2 - SOGGETTO PUBBLICO TITOLARE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E/O SANITARIO DI RIFERIMENTO

Responsabile dell'attuazione del presente avviso è il Distretto Sociosanitario RM 5.6. I destinatari del tirocinio, al momento della sua attivazione, devono essere già presi in carico dal Servizio Sociale professionale e/o sanitario di riferimento, nell'ambito del Distretto Sociosanitario RM 5.6.

I Comuni del Distretto Sociosanitario RM 5.6 non possono ricoprire il ruolo di Soggetto Ospitante di tirocinio.

ART. 3 - SOGGETTO PROMOTORE

Il Soggetto Promotore è impegnato nella fase di progettazione, scouting, attivazione del tirocinio e rende disponibili le relative azioni di tutoraggio e monitoraggio.

È compito del Soggetto Promotore:

- raccordarsi con Servizi Sociali dei Comuni e/o con i Servizi Sanitari afferenti al Distretto Sociosanitario RM 5.6, in qualità di Soggetto pubblico di riferimento per l'individuazione dei tirocinanti da coinvolgere nelle attività;
- individuare il Soggetto Ospitante idoneo alla realizzazione del tirocinio;
- definire gli obiettivi del tirocinio nel rispetto dei principi indicati nelle presenti linee guida;
- valutare e accordare i contenuti e gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale (PFI);

Il Soggetto Promotore coincide, in ogni caso, con l'ETS che presenta l'istanza di finanziamento (Ente proponente) garantisce il corretto svolgimento del tirocinio nel rispetto delle necessità del tirocinante e di quanto riportato all'interno del PFI.

In riferimento alla DGR 511/2013 art. 2 comma 1 lettere e) ed f) i soggetti promotori del tirocinio sono:

- Organizzazioni di volontariato (ODV) con sede legale e operativa sul territorio del Distretto Sociosanitario RM 5.6;
- Associazioni di Promozione Sociale (APS) con sede legale e operativa sul territorio del Distretto Sociosanitario RM 5.6 iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Entrambe devono essere iscritte nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le proposte progettuali potranno esser presentate anche da ODV e APS interessate dal processo di migrazione nel RUNTS ai sensi dell'art.54 del Codice del Terzo Settore, alla data di pubblicazione del presente avviso.

Non è ammessa la presentazione di progetti in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) ed è vietata la delega di attività.

I requisiti di cui ai punti precedenti debbono essere mantenuti dagli ETS ammessi a contributo sino alla data di conclusione dei rispettivi progetti finanziati, a pena di revoca del finanziamento.

Non potrà essere beneficiario delle risorse il Centro Servizi Volontariato, per espresso divieto di cui all'art. 62 comma 12 del Codice del Terzo settore.

Il Soggetto Promotore potrà partecipare, pena l'inammissibilità, con una sola proposta progettuale (ove sia prevista anche l'attivazione di più tirocini). In relazione ad uno stesso tirocinio, il medesimo soggetto non può ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Promotore è tenuto a:

- a) collaborare con Servizi Sociali dei Comuni e/o con i Servizi Sanitari afferenti al Distretto Sociosanitario RM 5.6 nell'individuazione dei destinatari (tirocinanti);
- b) individuare il Soggetto Ospitante idoneo alla realizzazione del tirocinio;
- c) individuare al proprio interno un tutor specialistico responsabile della gestione del tirocinio in tutte le sue fasi;
- d) promuovere una progettazione congiunta del tirocinio con i Servizi Sociali dei Comuni e/o con i Servizi Sanitari afferenti al Distretto Sociosanitario RM 5.6 ed il Soggetto Ospitante. Tale processo sarà propedeutico ad una analisi del tirocinante pre e post-intervento, permettendo così una analisi dei benefici da conseguire e conseguiti ai fini del progetto di vita dell'utente;

- e) stipulare la convenzione con il Soggetto Ospitante, in questa eventualità, il Distretto Sociosanitario si riserva la facoltà di garantire la continuità del tirocinio;
- f) contribuire alla predisposizione del PFI insieme ai Servizi Sociali dei Comuni e/o con i Servizi Sanitari afferenti al Distretto Sociosanitario RM 5.6 e al Soggetto Ospitante;
- g) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- h) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il Soggetto Ospitante, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
- i) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dalla DGR 511/2013;
 - o tutelare i diritti delle persone più deboli, affinché siano completi la loro qualificazione e realizzazione individuale e il loro riconoscimento e la loro integrazione sociale, anche sostenendo percorsi progettati dai servizi pubblici in favore di persone a rischio di esclusione;
 - o i programmi di intervento definiti dai servizi pubblici prevedono, tra le altre misure, azioni di riabilitazione e di integrazione e reinserimento sociale anche attraverso percorsi di tirocinio;
- j) offrire al tirocinante e al Soggetto Ospitante il supporto necessario nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative necessarie all'attivazione del tirocinio;
- k) rilasciare l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
- l) richiedere al Soggetto Ospitante un'autodichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC) e previdenziali, nonché della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- m) provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante;
- n) effettuare le verifiche mensili sulle ore di tirocinio svolte;
- o) erogare regolarmente al tirocinante l'indennità di tirocinio attraverso bonifico bancario relativo al mese precedente, previa verifica delle ore svolte;
- p) elaborare e trasmettere al Distretto Sociosanitario RM 5.6 direttamente la domanda di saldo finale/rimborso delle spese sostenute corredata della documentazione richiesta dal presente Avviso pubblico;
- q) essere in regola con i versamenti contributivi (DURC) e previdenziali;
- r) comunicare in fase di avvio delle attività progettuali il conto corrente da cui verranno effettuati i pagamenti relativi all'attività finanziate dal presente Avviso pubblico;
- s) comunicare alla Regione Lazio - Direzione competente per l'Inclusione Sociale, nelle more l'attivazione del sistema informativo, copia delle convenzioni e dei PFI entro il termine trenta giorni dall'attivazione del tirocinio.

ART. 4 - SOGGETTO OSPITANTE

Sono Soggetti Ospitanti (SO), ai sensi dell'art. 3 della DGR n. 511/2013, tutti i datori di lavoro interessati alla realizzazione degli interventi di inclusione sociale.

I Soggetti Ospitanti rendono disponibile la propria sede organizzativa e gli strumenti di lavoro per lo svolgimento del tirocinio.

Il SO ha la responsabilità di attuare il progetto formativo individuale secondo quanto concordato con il SP e con i Servizi Sociali dei Comuni e/o con i Servizi Sanitari afferenti al Distretto Sociosanitario RM 5.6 che ha in carico il destinatario.

Il Soggetto Ospitante deve avere la sede legale e operativa sul territorio del Distretto Sociosanitario RM 5.6.

In particolare, il Soggetto Ospitante ha il compito di:

- a) partecipare, ai fini della successiva stipula, alla stesura del PFI insieme ai Servizi Sociali dei Comuni e/o con i Servizi Sanitari afferenti al Distretto Sociosanitario RM 5.6 e al Soggetto

Promotore;

- b) partecipare alla stipula della convenzione con il Soggetto Promotore;
- c) designare un "tutor aziendale" che seguirà il tirocinante nel suo percorso di tirocinio di inclusione. Il tutor aziendale dovrà possedere competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI e coordinarsi costantemente con il tutor specialistico del Soggetto Promotore;
- d) effettuare un monitoraggio del tirocinio, comunicando al tutor specialistico del Soggetto Promotore eventuali problematiche riscontrate, nonché i fogli presenza del tirocinante;
- e) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008;
- f) assicurare che il tirocinio si svolga nel rispetto di quanto stabilito all'interno del PFI e che non comprenda attività non coerenti con le finalità stesse del tirocinio;
- g) assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal Soggetto Promotore;
- h) trasmettere al Soggetto Promotore le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- i) trasmettere la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante al Soggetto Promotore e ai Servizi Sociali dei Comuni e/o con i Servizi Sanitari afferenti al Distretto Sociosanitario RM 5.6 ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- j) attivare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del DL n. 510/1996 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, come modificato dalla L. n. 296/2006, art. 1, co. 1180).

Non è possibile, in alcun caso, che un medesimo soggetto ricopra contemporaneamente il ruolo di SP e di SO.

ART. 5 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono definiti destinatari dell'intervento i soggetti fragili e svantaggiati individuati dalla DGR 511/2013 che siano stati già presi in carico dai servizi competenti del Distretto Sociosanitario RM 5.6, oppure che siano segnalati come individui da inserire in un percorso di valutazione e di presa in carico da parte dei servizi competenti, purché la presa in carico sia effettuata entro la data di attivazione del tirocinio.

Per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale o sanitario in favore di una persona in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

I destinatari sono pertanto coloro per i quali i servizi sociali professionali e i servizi sanitari competenti, abbiano appurato che lo svantaggio e la fragilità rilevati impediscano una diretta e completa fruizione delle opportunità offerte dal mercato occupazionale e dalle politiche attive del lavoro. I destinatari dei tirocini di inclusione non sono nelle condizioni ottimali per rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro, poiché necessitano, in prima istanza, di un percorso di inclusione sociale o di riabilitazione. Il tirocinio è parte integrante (ma non esclusiva) di tale percorso.

Le tipologie di svantaggio a cui la DGR 511/2013 fa riferimento sono espressamente previste all'art. 1 comma 2 e sono afferenti, in particolare, a condizioni di disabilità, di rischio di marginalizzazione o correlate alla necessità di un intervento di protezione sociale. Condizioni non necessariamente correlate a forme di svantaggio economico.

Nello specifico sono:

- a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
- b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m.i.;
- c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228
- d) s.m.i. a favore delle vittime di tratta;

- e) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
- f) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998 s.m.i.;
- g) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 s.m.i.;
- h) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 s.m.i..

I soggetti di cui sopra, al momento dell'attivazione del tirocinio devono:

- a) essere presi in carico dai Servizi Sociali del Distretto Sociosanitario RM 5.6 i quali, valutate le condizioni del soggetto, attestino che il raggiungimento della riabilitazione e dell'inclusione sociale può avvenire anche attraverso l'inserimento in contesti lavorativi;
- b) non svolgere un tirocinio extracurriculare e non avere un rapporto di lavoro in corso o successivo per tutta la durata del tirocinio di inclusione;
- c) aver assolto l'obbligo e le condizioni previste dalla normativa sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Una volta attivato il tirocinio, i destinatari dell'intervento hanno il compito di:

- d) firmare ogni giorno il registro presenze per le effettive ore svolte;
- e) sottoscrivere la dichiarazione di regolare pagamento mensile dell'indennità.

Nell'eventualità di disabilità che impedisca la compilazione dei documenti di cui sopra, tale compito potrà essere svolto dal tutore o da altra persona che assiste il tirocinante.

ART. 6 – TUTORAGGIO

I Soggetti Promotori, i Soggetti Ospitanti e il Servizio Sociale che ha in carico il Tirocinante, assicurano al destinatario la disponibilità di un proprio tutor. I tre tutor, ognuno per le proprie parti di competenza, collaborano per:

- definire le condizioni organizzative di svolgimento del tirocinio nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di inserimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero percorso.

Tali figure collaborano insieme al fine di garantire il corretto svolgimento del tirocinio, nel rispetto di quanto stabilito all'interno del PFI.

ART. 6.1 TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il tutor specialistico, nominato dal Soggetto Promotore, in possesso delle capacità tecnico/professionali necessarie e con la dovuta esperienza, avrà il compito di:

- a) promuovere una progettazione congiunta del tirocinio con i Servizi Sociali e/o Sanitari che hanno in carico il destinatario dell'intervento, e con il Soggetto Ospitante;
- b) collaborare alla stesura del PFI;
- c) coordinare e monitorare il percorso di tirocinio grazie alla collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante;
- d) intervenire in caso di difficoltà del tirocinante favorendo soluzioni tempestive e adeguate al caso specifico;
- e) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
- f) concorrere, anche sulla base degli elementi forniti dal Soggetto Ospitante, alla redazione dell'attestazione degli obiettivi conseguiti e delle attività svolte.

Ogni tutor specialistico potrà seguire al contempo un massimo di 3 tirocini.

ART. 6.2 TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il tutor Soggetto Ospitante, in possesso delle competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI, avrà il compito di:

- a) affiancare il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e supervisionare il percorso di tirocinio insieme al tutor di cui al paragrafo 7.1;
- b) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;
- c) trasmettere i Timesheet delle ore svolte dal tirocinante al tutor specialistico del Soggetto Promotore.

Nel caso di assenza prolungata del tutor del Soggetto Ospitante, tale da poter pregiudicare la conclusione del tirocinio ed il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il SO può nominare un nuovo tutor in sostituzione al precedente. Tale variazione deve essere prontamente comunicata al tirocinante e al Soggetto Promotore.

Ogni tutor del Soggetto Ospitante potrà seguire al contempo un massimo di 3 tirocini.

ART. 7 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il soggetto proponente (ODV o APS) nella domanda di finanziamento dovrà indicare il numero di tirocini di inclusione sociale che si intendono attivare. Il finanziamento richiesto sarà, di conseguenza, definito in base ai criteri indicati nel presente Avviso pubblico e relativamente al costo totale di un tirocinio.

Il legale rappresentante del soggetto proponente deve, sotto la propria responsabilità e a pena di inammissibilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non sia oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, compilando l'Allegato Modello B "Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000", per il medesimo intervento/obiettivo.

ART. 8 ISTANZA DI FINANZIAMENTO

A pena di esclusione, i soggetti proponenti dovranno presentare apposita domanda di ammissione al finanziamento, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda di ammissione e tutta la modulistica allegata sono parti integranti e sostanziali dell'Avviso Pubblico e saranno rese disponibili sul sito del Distretto Sociosanitario RM 5.6 (www.pianodizonarm5-6.it), nonché sul sito di tutti i Comuni del medesimo.

Di seguito l'elenco della documentazione necessaria per la candidatura:

- Allegato Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Allegato Modello B "Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000";
- Allegato Modello C "Atto unilaterale di impegno";
- Allegato Modello D "Scheda di progetto";
- Allegato Modello E "Scheda anagrafica dell'ente richiedente";
- Allegato Modello F "Informativa Privacy";
- Allegato Modello I "Piano Finanziario".

Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo una sola proposta progettuale, contenente il finanziamento anche di più tirocini.

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, responsabile dell'attuazione del presente avviso, effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti.

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

L'istanza di finanziamento, compilata utilizzando i modelli di cui al precedente paragrafo 8, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 14/06/2025 esclusivamente tramite PEC: distrettosociosanitariorm5.6@legalmail.it**.

È possibile trasmettere **UNA SOLA candidatura**, pena l'inammissibilità.

La trasmissione finale dei documenti deve essere completata entro la data di chiusura dell'avviso.

Non saranno accettate candidature pervenute con altri sistemi e/o oltre la data di chiusura dell'avviso.

ART. 10 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Saranno considerati inammissibili e quindi esclusi dalle valutazioni i progetti che:

- a) prevedano il finanziamento di tirocini già attivi o avviati;
- b) prevedano il finanziamento di tirocini presso un Soggetto Ospitante con cui si è svolto un rapporto di lavoro, tirocinio extra-curriculare o tirocinio di inclusione nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- c) siano presentati da soggetti che risultino proponenti di più di una domanda di finanziamento;
- d) non siano presentati da soggetti legittimati, così come indicati al paragrafo 3;
- e) presentino come destinatari dell'intervento soggetti non in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5;
- f) non siano coerenti con le finalità dell'Avviso pubblico di riferimento di cui al paragrafo 1;
- g) non siano coerenti con le voci di spesa di cui al paragrafo 17;
- h) non siano redatti mediante la modulistica allegata al presente Avviso pubblico così come elencata al paragrafo 8;
- i) siano privi della firma digitale o autografa del rappresentante legale, ove esplicitamente richiesta. Qualora il documento sia sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante, lo stesso dovrà essere convertito in formato .pdf e dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Qualora il documento sia sottoscritto con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto;
- j) non pervengano al Distretto Sociosanitario RM 5.6 entro la scadenza del presente avviso pubblico;
- k) prevedano attività realizzate al di fuori del territorio del Distretto Sociosanitario RM 5.6;
- l) prevedano l'affidamento di attività a soggetti terzi delegati.

Le domande di finanziamento che non rispetteranno una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla fase di valutazione di merito.

ART. 11 - AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti sono effettuate da una Commissione nominata con successivo atto dall'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario RM 5.6.

I progetti che supereranno la verifica di ammissibilità saranno valutati secondo i criteri stabiliti dal Distretto e indicati al paragrafo 11.2. Il Distretto Sociosanitario RM 5.6 provvederà in seguito alla pubblicazione delle graduatorie delle candidature ammesse a finanziamento in ordine di punteggio.

ART. 11.1 - COMMISSIONE

La Commissione, nominata con apposito atto dall'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario RM 5.6, per l'esame delle domande di finanziamento e delle relative progettualità:

- verifica le domande di finanziamento secondo l'ordine di protocollo di arrivo;
- verifica l'eventuale sussistenza di cause di inammissibilità previste nel paragrafo 10;

- procede nella valutazione delle istanze secondo i criteri del paragrafo 11.2 assegnando i relativi punteggi;
- procede a formare le seguenti graduatorie:
 1. **Progetti ammessi**, ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60 punti nella valutazione di merito entro il limite delle risorse assegnate;
 2. **Progetti ammissibili ma non finanziabili**, ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60 punti nella valutazione di merito ma che non possono essere finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
 3. **Progetti non ammessi al finanziamento**, ossia quei progetti che non hanno ottenuto almeno 50 nella valutazione di merito;
 4. **Progetti non ammessi a valutazione** di merito per vizi procedurali in fase di candidatura e/o presenza di una della causa di inammissibilità di cui al paragrafo 10.

L'Ufficio di Piano, sulla base delle risultanze della Commissione di Valutazione, approva le graduatorie definitive dei progetti che saranno pubblicate sul sito del Distretto Sociosanitario RM 5.6, www.pianodizonarm5-6.it.

ART. 11.2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione procede alla valutazione di merito delle istanze pervenute attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale fino a un massimo di 100 punti, sulla base dei criteri successivamente riportati.

I progetti per essere finanziabili devono raggiungere un punteggio minimo di 60 su 100 punti. Qualora si rendessero disponibili risorse per effetto di rinunce, compatibilmente con i tempi per la realizzazione dei progetti, il Distretto Sociosanitario RM 5.6 potrà ricorrere allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziabili, per finanziare ulteriori progetti valutati positivamente che abbiano ottenuto un punteggio superiore al minimo.

Fermo restando i criteri individuati, in caso di parità di punteggio tra progetti, la Commissione procederà ad individuare il progetto da ammettere a contributo, tenendo conto del numero di protocollo di arrivo della domanda di finanziamento.

Si riporta di seguito la tabella con i criteri di valutazione e i relativi punteggi:

Criteri di valutazione	Punteggio max 100
Esperienza del soggetto proponente in tirocini di inclusione sociale	<5 anni 10 punti 5-10 anni 15 punti >10 anni 25 punti
Esperienza del soggetto proponente in progetti di inclusione sociale all'interno del Distretto Sociosanitario RM 5.6	< 5 anni 10 punti 5-10 anni 15 punti >10 anni 25 punti
Numero di tirocini attivabili con la proposta progettuale	> 1 < 5 tirocini 8 punti > 6 < 10 tirocini 10 punti >10 tirocini 20 punti
Numero di mesi complessivi dei tirocini attivabili (sommatoria n. mesi di ogni tirocinio moltiplicati per il n. di tirocini attivabili con la proposta progettuale)	4 mesi 6 punti > 4 mesi < 12 mesi 10 punti > 12 mesi 15 punti
N. di accordi/collaborazioni già attivate con Soggetti ospitanti	1-5 accordi/collaborazioni 6 punto 6-10 accordi/collaborazioni 10 punti >10 accordi/collaborazioni 15 punti

ART. 12 - AVVIO E DURATA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

A conclusione della valutazione il Distretto Sociosanitario pubblica sul sito istituzionale (www.pianodizonarm5-6.it) la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, salvo diverse indicazioni o proroghe concesse dal Distretto Sociosanitario RM 5.6, dovrà essere attivato almeno un tirocinio. Le attività progettuali dovranno concludersi in ogni caso entro 12 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie (fatta salva la durata dei tirocini che non potrà essere comunque superiore ai 6 mesi).

Entro 30 giorni dalla data di avvio dei tirocini, il soggetto proponente invia al Distretto Sociosanitario e alla Regione Lazio le convenzioni e i PFI. All'avvio del tirocinio il Soggetto Ospitante procede alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del DL n. 510/1996 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, come modificato dalla L. n. 296/2006, art. 1, co. 1180).

I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali nel territorio del Distretto Sociosanitario. La durata minima dei tirocini non dovrà essere inferiore a 4 mesi e la durata massima non dovrà essere superiore a 6 mesi.

Per "svolgimento di attività progettuali" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione.

In fase di candidatura il soggetto proponente stipulerà apposito Atto unilaterale di impegno con il Distretto Sociosanitario RM 5.6 (Allegato Modello C "Atto unilaterale di impegno"). Tale Atto di impegno entrerà automaticamente in vigore dalla data di pubblicazione delle graduatorie esclusivamente nel caso in cui il progetto risulti ammesso a finanziamento.

ART. 12.1 - AVVIO E SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il tirocinio è avviato sulla base della convenzione sottoscritta dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante (Allegato 1 – Modello Convenzione DGR 511/2013) e sulla base di un Progetto formativo sottoscritto dagli stessi Soggetti Promotori e Ospitanti e dal Tirocinante (Determinazione n.G07055 del 14/05/2014 - Rettifica dell'Allegato 2 "Modello - Progetto formativo").

La convenzione è conservata a cura del Soggetto Promotore, definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.

La convenzione contiene i seguenti elementi essenziali:

- obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante come stabiliti dalla DGR 511/2013;
- riferimenti in tema di garanzie assicurative;
- decorrenza e durata della convenzione.

Alla convenzione deve essere allegato il PFI per ciascun tirocinante, contenente le seguenti sezioni:

1. dati identificativi del tirocinante, del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante, del tutor individuato dal Soggetto Promotore e del tutor aziendale individuato dal Soggetto Ospitante presso la sede operativa che accoglierà il tirocinante;
2. diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore;
3. la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
4. elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio: orario settimanale previsto dal CCNL, applicato dal Soggetto Ospitante, settore ATECO di attività, Area professionale di riferimento (codici di classificazione CP ISTAT), sede del tirocinio, numero di lavoratori della sede del tirocinio, numero di tirocini in corso attivati nella sede del tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni;
5. attività e obiettivi da affidare al tirocinante durante il percorso formativo, nonché le modalità di svolgimento del medesimo;
6. soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio (garanzie assicurative), ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa.

7. individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante;

Ad ogni convenzione possono afferire diversi progetti formativi di cui sono parte attiva i richiamati soggetti promotore e ospitante, il tirocinante e il responsabile del soggetto pubblico competente per la presa in carico.

ART. 12.2 - INDENNITÀ DI TIROCINIO

In favore del destinatario devono essere garantite le assicurazioni obbligatorie in materia di infortuni sul lavoro e di responsabilità civile. Gli oneri assicurativi sono a carico del Soggetto Promotore.

Il tirocinio di inclusione sociale prevede la corresponsione di una indennità mensile pari ad euro 500 per lo svolgimento di 20 (venti) ore settimanali richieste.

Al fine di ricevere l'indennità, si darà riferimento alle seguenti fasce:

Fascia 1	0-50% delle ore previste dal TIS: nessuna indennità corrisposta.
Fascia 2	50,1%-70% delle ore previste dal TIS: indennità pari al 50% del totale stabilito (€ 250,00).
Fascia 3	70,1%-100% delle ore previste dal TIS: indennità pari al 100% del totale stabilito (€ 500,00).

ART. 13 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

È possibile prevedere due possibili modalità di erogazione del finanziamento, alternative tra loro:

Modalità A – Anticipo con fideiussione

Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, sarà versata una volta ricevuti e verificati i seguenti documenti:

- richiesta formale di anticipo;
- comunicazione di avvio del tirocinio;
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale intestato al soggetto proponente, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del progetto, come da art. 3 comma 1 Legge 136/2010;
- la documentazione inerente all'assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché la responsabilità civile verso terzi dei volontari che prenderanno parte alle attività;
- la polizza fideiussoria di cui al paragrafo 14.

Si specifica che l'anticipo pari all'80% deve essere **prioritariamente** indirizzato alle spese di indennità dei tirocinanti.

- Una seconda quota, a titolo di saldo, pari al 20% del finanziamento concesso, ad avvenuta presentazione di relazione e rendicontazione finale del progetto, a carico del soggetto proponente che deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività progettuali. Per le modalità di presentazione del rendiconto si rimanda al paragrafo 18.

Modalità B – Rimborso finale delle spese sostenute

Qualora l'ETS rinunci all'anticipo poiché intenzionato ad anticipare per intero le spese di progetto e procedere con la richiesta di rimborso finale, dovrà darne debita comunicazione in sede di avvio progettuale. Secondo tale modalità non sarà, dunque, necessario presentare una polizza fideiussoria.

Il soggetto proponente, in fase di avvio delle attività progettuali dovrà compilare il modello allegato al presente avviso "Avvio progetto con anticipo o rinuncia" (Modello G), specificando se si avvarrà dell'anticipo o rinuncerà allo stesso.

La liquidazione dei finanziamenti (anticipo e saldo) è subordinata alla verifica d'ufficio della regolarità del Documento unico di regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**), in coerenza con la normativa vigente. Qualora il soggetto proponente non sia sottoposto all'obbligo di versamento contributivo INPS ed INAIL dovrà rilasciare apposita autodichiarazione (ai sensi del dpr 445/2000 e ss.mm.ii.), indicando la norma ai sensi della quale beneficia di detta esenzione.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dell'anticipo del contributo, i soggetti ammessi a finanziamento dovranno trasmettere la documentazione di cui alla modalità A tramite PEC ed entro i termini che l'amministrazione comunicherà in occasione della pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale www.pianodizonarm5-6.it del Distretto Sociosanitario RM 5.6.

ART. 14 – FIDEIUSSIONE

I soggetti proponenti, beneficiari del finanziamento che scelgano la modalità di finanziamento di tipo A, stipulano apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per il progetto.

La fideiussione dovrà:

1. essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
2. essere obbligatoriamente rilasciata da uno dei seguenti enti:
 - a) istituti bancari;
 - b) intermediari finanziari non bancari iscritti all'Albo unico di cui all'art.106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (<https://www.ivass.it/>);
3. essere redatta secondo lo schema di garanzia fideiussoria che sarà fornito ai soggetti proponenti per beneficiare del contributo (Modello H "Garanzia fideiussoria").

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il soggetto proponente è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Distretto Sociosanitario RM 5.6.

ART. 15 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PROGETTI

Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa ex-ante, in itinere ed ex-post sulla corretta attuazione dei progetti finanziati, il Distretto Sociosanitario RM 5.6 potrà richiedere specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche per un periodo fino a cinque anni dall'erogazione del saldo e si riserva di svolgere, senza alcun preavviso, verifiche e controlli in itinere nel corso della degli interventi ammessi a contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento concesso.

Ai fini del monitoraggio e della corretta rendicontazione dell'intervento finanziato, i soggetti proponenti dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il rendiconto finale e la relazione finale relativa alla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

La documentazione giustificativa dovrà essere conservata in originale presso la sede del proponente, ai fini di una eventuale successiva verifica amministrativo-contabile.

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6 si riserva di richiedere ai soggetti proponenti ulteriori dati ed informazioni in merito all'attuazione e alla rendicontazione del progetto ammesso.

ART. 16 – RENDICONTAZIONE

Al termine delle attività finanziate, il Soggetto Promotore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni al Distretto Sociosanitario RM 5.6 tramite PEC, distrettosociosanitariorm5.6@legalmail.it.

ART. 16.1 - SPESE AMMISSIBILI

Di seguito si specificano le spese ammissibili ai fini della rendicontazione delle attività finanziate:

A. Attività di promozione del tirocinio portate avanti dalle risorse umane del Soggetto Promotore

All'interno di tale sezione rientrano tutte quelle attività propedeutiche all'attivazione del tirocinio svolte dalle risorse umane del Soggetto Promotore, tra cui:

- Scouting di soggetti interessati a svolgere il tirocinio;
- Scouting di soggetti ospitanti interessati ad avviare il tirocinio presso la propria sede;
- Attività di verifica dei requisiti del tirocinante e dell'azienda ospitante;
- Attività amministrative relative all'attivazione del tirocinio;
- Produzione della documentazione prevista dalla normativa regionale e dall'Avviso pubblico di riferimento.

B. Indennità di partecipazione

È prevista una indennità di tirocinio pari ad euro 500/mese. Tale importo, tuttavia, potrà subire variazioni in base al numero di ore mensile di tirocinio svolte e certificate dal tirocinante e dal Soggetto Ospitante, così come riportato al paragrafo 12.2.

C. Attività di tutoraggio specialistico

All'interno di tale attività rientra l'impegno del tutor specialistico nominato dal Soggetto Promotore durante tutto il periodo di tirocinio dall'avvio alla conclusione dello stesso.

D. Attività di gestione finanziaria e amministrativa del tirocinio portate avanti dalle risorse umane dell'Ente proponente

L'attività in oggetto prevede il lavoro svolto da risorse umane del soggetto proponente relativo a tutte le attività amministrative accessorie alla realizzazione del tirocinio, tra cui:

- controllo delle ore mensili di tirocinio svolte dal tirocinante e calcolo della relativa indennità mensile maturata;
- produzione della documentazione per il pagamento dell'indennità;
- gestione del pagamento dell'indennità mensile al tirocinante;
- esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali previsti dal tirocinio.

Per le attività di cui ai punti A, B, C, D, è stato calcolato una Unità di Costo standard complessivo per tirocinio pari ad euro 765/mese. Tale importo, può variare in base al numero di ore svolte dal tirocinante così come stabilito al paragrafo 12.2.

E. Spese per le assicurazioni (Infortuni e RCT) e la fideiussione

Le spese relative all'accensione delle polizze assicurative (Infortuni, RCT) e l'eventuale fideiussione sono rendicontate a costi reali. Tali spese sono pertanto escluse dal calcolo dell'Unità di costo standard complessivo per tirocinio di cui sopra.

In fase di rendicontazione finale delle spese, il Soggetto Promotore dovrà trasmettere i documenti giustificativi di spesa indicati nell'Allegato 3 "Indirizzi operativi per la rendicontazione delle spese" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 07/01/2025, insieme ai seguenti Modelli:

- Allegato Modello L "Registro presenza tirocinio";
- Allegato Modello M "Dichiarazione regolare pagamento indennità mensili";
- Allegato Modello N "Dichiarazione regolare svolgimento tirocinio";
- Allegato Modello O "Relazione finale delle attività";
- Allegato Modello P "File di rendicontazione delle spese sostenute";
- Allegato Modello Q "Attestazione finale";
- Allegato Modello R "Domanda di rimborso".

ART. 16.2 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa, anche se direttamente connesse allo svolgimento dell'attività d'interesse generale e statutariamente prevista di cui alla domanda:

- a) spese non espressamente rientranti tra quelle al paragrafo 16.1;
- b) delega di attività progettuali a soggetti terzi delegati;
- c) spese oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- d) spese sostenute prima dell'avvio progettuale;
- e) spese riguardanti lo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del CTS;
- f) spese di mero mantenimento e gestione dell'associazione che non abbiano alcuna attinenza con lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda;
- g) spese che non siano direttamente imputabili alle attività del progetto;
- h) spese non tracciabili corredate dai relativi giustificativi di spesa, esclusivamente per le spese rendicontate a costi reali;
- i) spese effettuate da conti correnti differenti da quello utilizzato per erogare la quota d'anticipo da parte del Distretto e comunicato all'amministrazione in sede di trasmissione della relativa documentazione in fase di presentazione del progetto.

ART. 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6 potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il soggetto proponente:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti;
- b) incorra nelle cause di inammissibilità previste al paragrafo 10;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli a campione e in itinere;
- f) eroghi le attività in favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al paragrafo 20;
- h) non corrisponda con regolarità la indennità mensile al tirocinante;
- i) non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dall'Avviso pubblico di riferimento o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità del presente avviso.

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 101/2028 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si precisa che:

- a. il titolare del trattamento è il Comune di Colleferro nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore,
- b. il responsabile interno del trattamento dei dati è il Dr Giampaolo Rachini
- c. autorizzati del trattamento sono i dipendenti dei Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario RM 5.6. per quanto di rispettiva competenza in materia;
- d. il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla istituzione, conservazione e pubblicazione del Registro e sarà effettuato per il tempo necessario;
- e. i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati conformante al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dai Responsabili interni autorizzati;
- f. i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma

che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

- g. il conferimento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività;
- h. i dati raccolti saranno trattati, comunicati e diffusi esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;
- i. l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n. 2016/679 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

ART. 19 - INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Distretto Sociosanitario RM 5.6 (www.pianodizonarm5-6.it), nonché sul sito di tutti i Comuni afferenti al medesimo.

Sul medesimo sito web saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso, del formulario e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali. È quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Eleonora Pantaloni Responsabile Amministrativa dell'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario RM 5.6: eleonora.pantaloni@comune.colleferro.rm.it – tel.: 06.97203224.

ART. 20 - PUBBLICITÀ E LOGO

Ai soggetti proponenti e partner del finanziamento è fatto obbligo, nel puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale del 20 maggio 1996 n. 16 e dell'art. 9 dell'Accordo di programma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritto dalla regione Lazio, Direzione per l'Inclusione Sociale, in data 20/09/2022, di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **utilizzando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero, della Regione Lazio e del Distretto Sociosanitario RM 5.6.**

Qualora il soggetto attuatore in concorso con altri enti/associazioni/organismi e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dell'iniziativa in questione o parte di essa, intenda pubblicare, su riviste nazionali ed internazionali i risultati (opere, dati grezzi, sensibili, elaborati, etc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la Direzione regionale competente per materia, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività.

La produzione documentale e quant'altro scaturente dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento concesso.

I loghi necessari saranno resi disponibili dalla Regione Lazio e del Distretto Sociosanitario con riferimento al vigente manuale regionale di Identità Visiva.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie derivanti o correlate al presente Avviso pubblico sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.

ART. 22 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Avviso:

- Allegato A: Domanda di ammissione a finanziamento;
- Allegato B: Dichiarazioni sostitutive;
- Allegato C: Atto unilaterale di impegno;
- Allegato D: Schema di progetto;
- Allegato E: Indirizzi operativi per la rendicontazione delle spese;
- Allegato F: Schema di Convenzione;
- Allegato I: Piano Finanziario

Colleferro, li 16.05.2025

**L'Assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Colleferro
Capofila di Distretto**

DIANA STANZANI


**Il Sindaco del Comune di Colleferro
Capofila di Distretto**

PIERLUIGI SANNA


